

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per la vigilanza sugli Enti, il sistema
cooperativo e le gestioni commissariali

TERZA RELAZIONE SEMESTRALE
DAL 1 GENNAIO 2015 AL 30 GIUGNO 2015
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 205 DEL R.D. 267 DEL 1942
NELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
DI
SIREMAR – SICILIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A. IN A.S.

Commissari Straordinari
Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto
Avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro

Dicembre 2015

INDICE

PREMESSA	pag. 3
I LA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA	pag. 4
II AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVITA' DELLA PROCEDURA	pag. 8
1. L'evoluzione delle principali controversie	pag. 8
2. I rapporti con le Autorità di Vigilanza	pag. 10
3. Aggiornamento sul procedimento di formazione dello stato passivo	pag. 11
4. Ripartizione dell'attivo	pag. 12
5. Azioni revocatorie ed altre azioni del Commissario	pag. 12
6. Gli adempimenti fiscali	pag. 12
III. LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	pag. 13

PREMESSA

Con provvedimento del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, emesso in data 3 febbraio 2014, è stata dichiarata la cessazione dell'attività d'impresa di Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.A. in A.S. (di seguito, 'Siremar' o 'Società') ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (di seguito, 'D. Lgs. 270/1999'). A far data da detto provvedimento, pertanto, la procedura di amministrazione straordinaria di Siremar è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria, con conseguente applicazione del relativo regime normativo.

Con il presente documento, dunque, la gestione commissariale di Siremar intende sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico la terza relazione semestrale della Società al 30 giugno 2015, redatta, ai sensi dell'art. 205 della Legge Fallimentare, al fine di illustrare l'andamento della gestione e la situazione patrimoniale dell'impresa (di seguito, la '**Terza Relazione Semestrale**'). In particolare, con la presente relazione la gestione commissariale di Siremar fornisce anche i prospetti delle entrate e delle uscite e dei costi e dei ricavi del periodo.

Per quanto riguarda le questioni che non formano oggetto di specifici aggiornamenti nella presente relazione, si rinvia a quanto già riportato nelle relazioni precedentemente rese.

I. LA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Si riepilogano, di seguito e per memoria, le principali vicende riguardanti il contenzioso sorto in occasione della cessione del complesso aziendale preposto all'erogazione dei servizi di cabotaggio marittimo (c.d. Ramo d'azienda Siremar).

In data 17 novembre 2011, è stato notificato a Siremar il ricorso promosso da SNS avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro la stessa Siremar, nonché contro il Ministero dello Sviluppo Economico e nei confronti di CdI, volto ad ottenere l'annullamento previa sospensione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.10.2011 con il quale è stata concessa alla gestione commissariale l'autorizzazione all'accettazione dell'offerta d'acquisto del Ramo d'Azienda presentata da CdI in data 13.10.2011, nonché la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto di cessione del Ramo d'azienda stipulato da Siremar e CdI in data 20.10.2011.

Con sentenza in data 7 giugno 2012, n. 5172, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza-Ter, definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso da SNS, rigettato ogni altro motivo d'impugnazione, ha ritenuto *“di pervenire ad una pronuncia di accoglimento parziale del [quarto motivo di] gravame e di annullamento degli atti, successivi alla lettera di invito del 29 settembre 2011, che hanno condotto alla cessione di Siremar in favore di CDI secondo l'ultima offerta migliorativa vincolante alla seduta del 13 ottobre 2011”* fermo restando che *“[n]on può invece essere accolta la domanda di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato (...)”*, ed ha pertanto disposto di accogliere il ricorso spiegato da SNS *“nei limiti stabiliti in parte motiva”* e, per l'effetto, ha annullato *“i soli atti ivi indicati”* e qui espressamente richiamati.

Avverso la predetta sentenza hanno promosso ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato le società Compagnia delle Isole S.p.A. e Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A.

Con sentenza del 7 febbraio 2014, n. 592, il Consiglio di Stato ha deciso nel merito i ricorsi in appello promossi avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5172/2012.

Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la gestione commissariale di Siremar ad aggiudicare la procedura di gara dalla medesima indetta per la dismissione del Ramo d'azienda in favore dell'offerta d'acquisto presentata da CdI. Per contro, la medesima sentenza ha espressamente fatto salvi *“gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione straordinaria sull'ulteriore tratto del procedimento selettivo conseguente al suo riavvio ed in particolare sulle sorti del già intervenuto contratto di cessione d'azienda (i cui effetti non possono restare direttamente incisi per difetto di giurisdizione della presente pronuncia)”*.

La sentenza n. 592/2014 ha così confermato quanto già statuito dal Tar Lazio, il quale, con sentenza n. 5172/2012, decidendo sul ricorso promosso da SNS – seconda graduata nel procedimento di aggiudicazione del predetto Ramo d'azienda – attraverso una pronuncia di accoglimento parziale del ricorso, aveva annullato *“gli atti successivi alla lettera d'invito del 29 settembre 2011, che hanno condotto alla cessione di Siremar in favore di CDI secondo l'ultima offerta migliorativa vincolante alla seduta del 13 ottobre 2011”*, ritenendo però di non accogliere né la domanda di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del contratto di

cessione del Ramo d'azienda già stipulato da Siremar e CdI *“considerato che le disposizioni di cui agli artt. 121 e 122 del codice del processo non trovano applicazione al di fuori dei giudizi di cui all'art. 120 (...)”*, né la domanda di SNS di *sub-ingresso* nel medesimo contratto, in quanto la procedura di trattativa privata svolta dall'amministrazione straordinaria *“non implica alcun obbligo di aggiudicazione sganciato dalla valutazione discrezionale di adeguatezza e satisfattività del prezzo offerto”*.

Rispetto alla citata sentenza del Consiglio di Stato:

- (i) SNS ha promosso ricorso ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per l'ottemperanza della medesima sentenza, chiedendo al Consiglio di Stato di ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esecuzione della pronuncia e comunque di fornire i chiarimenti a tale fine necessari;
- (ii) CdI ha promosso, avanti al Consiglio di Stato, un ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., con annessa domanda cautelare, assumendo che la sentenza sarebbe viziata da un errore di fatto revocatorio;
- (iii) CdI ha altresì promosso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiedendo che la sentenza sia cassata per difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo ovvero per eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato.

La gestione commissariale ha provveduto a costituirsi regolarmente in ciascuno dei tre anzidetti giudizi.

Con le sentenze n. 3331 e n. 3333, entrambe del 2 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha deciso, rispettivamente, il ricorso per ottemperanza ed il ricorso per revocazione nei termini di cui in appresso.

Segnatamente:

- (i) con la pronuncia n. 3331 del 2 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere del ricorso per ottemperanza promosso da Società Navigazione Siciliana S.p.A., indicando quale giudice competente il T.a.r. Lazio con termini di legge per la riassunzione;
- (ii) con la pronuncia n. 3333 del 2 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione promosso da Compagnia delle Isole S.p.A.

Il giudizio di ottemperanza è stato conseguentemente riassunto, nel corso del mese di luglio 2014, sia da parte di SNS, sia da parte della gestione commissariale di Siremar dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Sui suddetti ricorsi, cui è stato rispettivamente assegnato n.r.g. 9482/2014 e 9526/2014, si è pronunciato il T.A.R. Lazio, Sezione terza-ter, con sentenza 9 febbraio 2015, n. 2351. Con la suddetta sentenza il Tribunale Amministrativo ha accolto i predetti ricorsi e, per l'effetto, ha adottato le determinazioni *ex* articolo 114, comma 1, lettera c) c.p.a., definendo le modalità di esecuzione della sentenza del medesimo T.A.R. Lazio, sezione terza-ter, 7 giugno 2012, n. 5172, così come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, 7 febbraio 2014, n. 592. Con la medesima pronuncia è stato altresì ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico di provvedere ad espletare *“gli incumbenti indicati in motivazione portandoli a conclusione nel termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (...) della presente sentenza”*.

Al fine di dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata, il Ministero dello Sviluppo Economico, quale autorità vigilante sulla procedura dismissiva, con l'eventuale coinvolgimento degli altri soggetti titolari delle inerenti attribuzioni ed impartendo, se del caso, agli altri organi dell'amministrazione straordinaria le necessarie direttive e acquisendo i necessari pareri, dovrà nel termine sopra indicato: ,

- (i) disporre il riavvio della procedura dismissiva a partire dalla lettera di procedura del 29 settembre 2011, attraverso la valutazione dell'offerta d'acquisto da ultimo presentata da SNS, previa conferma della medesima offerta da parte di tale ultima società e secondo i parametri indicati nella parte motivata della pronuncia di ottemperanza;
- (ii) assumere le ritenute determinazioni in merito al contratto di cessione del Ramo d'Azienda sottoscritto con CdI.

Secondo quanto disposto dalla sentenza resa sull'ottemperanza, con nota in data 18 febbraio 2015, n. 0022933, il Ministero dello Sviluppo Economico ha invitato la gestione commissariale di Siremar, in funzione del previsto rinnovo della procedura dismissiva, a:

- (i) interpellare la SNS in merito alla disponibilità a confermare, entro un termine congruo e comunque compatibile con i tempi dell'ottemperanza, il contenuto dell'offerta presentata, nell'ambito della procedura dismissiva, per l'acquisto del Ramo d'azienda;
- (ii) assumere le opportune iniziative in sede giudiziaria finalizzate a tutelare gli interessi della procedura con riferimento al contratto di cessione del Ramo d'azienda stipulato con CdI.

In adempimento della citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico, la gestione commissariale di Siremar ha, con lettera del 23 febbraio 2015, invitare SNS a confermare, entro il termine del 18 marzo 2015, l'offerta d'acquisto del Ramo d'azienda dalla stessa presentata in data 23 maggio 2011, come integrata con la documentazione ed i chiarimenti successivamente forniti nell'ambito della procedura selettiva.

Nella suddetta lettera è stato precisato che la conferma dell'offerta da parte di SNS avrebbe dovuto essere incondizionata ed avrebbe dovuto riguardare, in modo espreso, tutti i contenuti della suddetta proposta d'acquisto, *ivi* incluso l'ammontare del prezzo offerto, i termini e le modalità di pagamento del predetto prezzo, nonché ogni ulteriore dichiarazione, riconoscimento e garanzia rilasciati con la suddetta offerta d'acquisto.

La detta lettera è stata riscontrata da SNS con una nota in data 16 marzo 2015, con la quale la medesima società ha richiesto, onde poter fornire la conferma irrevocabile ed incondizionata dell'offerta, di poter effettuare una preventiva verifica dello stato e della consistenza del Ramo d'Azienda, oggetto dell'offerta.

La gestione commissariale ha, inoltre, avviato gli approfondimenti necessari alla definizione delle più opportune azioni da intraprendere con riferimento al contratto di cessione del Ramo d'Azienda sottoscritto con CdI.

Il 20 aprile 2015 si è tenuto un tavolo tecnico presso il MISE al quale hanno partecipato i Commissari Straordinari, Società Navigazione Siciliana, Compagnia delle Isole, il Ministero dei Trasporti ed il Ministero dello Sviluppo Economico e la regione Sicilia, durante il quale è stata stabilita la scansione procedimentale per la corretta esecuzione della sentenza del TAR.

In esecuzione di quanto stabilito al predetto tavolo tecnico, i Commissari hanno conferito, in data 18 maggio 2015, incarico alla società olandese Ecorys di procedere alla stima del ramo di azienda ex Siremar in A.S. La gestione commissariale è in attesa di ricevere la tempistica della redazione della perizia.

La gestione commissariale ha, inoltre, curato i rapporti con la Commissione Europea, recandosi a Bruxelles per discutere della vicenda relativa al procedimento di infrazione comunitaria aperto in danno di Siremar in A.S. e fornendo tutti i chiarimenti necessari richiesti dalla Commissione (trasmissione di una bozza *non paper*, relativa ai profili di continuità aziendale riguardanti entrambe le società).

E' , inoltre, pendente il giudizio incardinatosi avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per effetto del ricorso promosso da CdI avverso la sentenza del Consiglio di Stato, 7 febbraio 2014, n. 592.



II. AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVITA' DELLA PROCEDURA

1. L'evoluzione delle principali controversie

La Procedura ha in essere alla data odierna, contenzioso di diversa natura, che, può essere riassunto nei termini che seguono.

1.1 Contenzioso amministrativo

Si rinvia a quanto descritto nel precedente paragrafo.

1.2 Contenzioso risarcitorio e recuperatorio

Risultano pendenti nei confronti della Società Siremar in A.S. i seguenti giudizi:

- 1) Con lodo arbitrale reso in data **10/12 febbraio 2015**, nell'ambito del giudizio avviato nel marzo 2013 da CdI ai fini di ottenere il pagamento di un importo complessivo di circa 40 milioni di euro a titolo di riduzione del prezzo di vendita e di risarcimento del danno per asserite violazioni da parte della cedente degli obblighi di buona fede e correttezza nel corso del processo di vendita e nella fase di esecuzione del contratto di vendita, il Collegio Arbitrale ha integralmente rigettato le domande formulate dalla parte attrice Compagnia delle Isole S.p.A. condannando la stessa al pagamento delle spese di lite.
- 2) In data 3 ottobre 2011, la gestione commissariale di Siremar ha notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti domande di arbitrato volte ad ottenere, in forza di quanto previsto dal regime convenzionale prorogato ai sensi della legge 163/2010, il riconoscimento degli indennizzi dovuti in relazione alla cessione delle unità navali anticipatamente radiate dal servizio. Tali procedure arbitrali sono successivamente divenute improcedibili in quanto, nelle more, è stato emanato il d.l. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), il cui art. 4, comma 14, ha disposto la perdita di efficacia delle clausole arbitrali inserite nei contratti di servizio, ovvero in atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali. A fronte di ciò, nel mese di febbraio 2013, la gestione commissariale ha provveduto a promuovere nuovamente le azioni di cui sopra convenendo in giudizio le Amministrazioni interessate avanti al competente Tribunale civile. Nell'ambito di entrambi i due giudizi così incardinati (R.G. 12416/2013 e 12417/2013) è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, rispettivamente al **7 ottobre 2015** ed al **16 gennaio 2017**.

Sono, pertanto, pendenti:

N. di R.G.	FORO	POSIZIONE SIREMAR	NOTE
12416/2013	Tribunale di Roma	Attrice	Udienza di precisazione delle conclusioni 7.10.2015
12417/2013	Tribunale di Roma	Attrice	Udienza di precisazione delle conclusioni 16.01.2017

1.3 Contenzioso giuslavoristico

Il contenzioso giuslavoristico riguarda la riqualificazione dei rapporti di dipendenza (da tempo determinato a tempo indeterminato) o richieste di riconoscimento di qualifiche e mansioni diverse.

Siremar si è costituita in 95 giudizi, ad oggi tutti definiti. Tali giudizi hanno avuto esito favorevole per Siremar, in quanto la domanda formulata dai ricorrenti è stata rigettata o dichiarata improcedibile.

È ancora pendente il seguente giudizio:

N. di R.G.	FORO	POSIZIONE SIREMAR	NOTE
834/2010	Corte Appello Palermo	Convenuta	In attesa di pubblicazione sentenza

1.4 Contenzioso ordinario

Il contenzioso ordinario (risarcimento danni a mezzi o persone) ancora pendente è costituito dai giudizi: .

R.G.	FORO	POSIZIONE SIREMAR	NOTE
20010/2004	Tribunale Barcellona Sez. Lipari	Convenuta	Udienza di Riassunzione 21.12.2015
20001/07	Tribunale Barcellona	Convenuta	Udienza 16.11.2015
15118/05	Tribunale Barcellona Sez. Milazzo	Convenuta	Udienza di precisazione delle conclusioni 4.12.2015
3517/06	Tribunale Agrigento	Convenuta	In decisione
906/07	Tribunale Barcellona	Convenuta	Udienza di precisazione delle conclusioni 17.11.2015
1013/2013	Tribunale Barcellona	Convenuta	In riserva
173/2011	Corte Appello Messina	Convenuta	Udienza di precisazione delle conclusioni 9.5.2016
715/2008	Corte Appello Messina	Convenuta	Udienza di precisazione delle conclusioni 21.9.2015

1.5 Opposizioni allo stato passivo

Sono stati promossi n. 30 giudizi per opposizione allo stato passivo.

Allo stato, risultano ancora pendenti:

R.G.	FORO	POSIZIONE SIREMAR	NOTE
26483/12	Trib. fall. Roma	Convenuta	Udienza di comparizione 17.6.2015
10617/2015	Trib. fall. Roma	Convenuta	Udienza di comparizione 16.6.2015
10644/2015	Trib. fall. Roma	Convenuta	Udienza di comparizione 16.6.2015

Gli altri n. 26 giudizi sono stati decisi con decreto del Tribunale Fallimentare di Roma divenuto definitivo per mancata opposizione.

Per tutti i giudizi definiti con decreto passato in giudicato che hanno comportato variazione allo stato passivo è stata attestata la relativa variazione e gli importi in questione sono già stati contabilizzati nel primo e nel secondo piano di riparto dello stato passivo.

1.6 Procedimenti penali

I giudizi penali sono stati tutti definiti con sentenza di primo grado (non ancora passata in giudicato).

2. I rapporti con le Autorità di vigilanza

2.1 Il rapporto convenzionale per l'esercizio del servizio pubblico

Come già rappresentato al precedente paragrafo 1.2, in data 3 ottobre 2011, la gestione commissariale di Siremar ha notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti domande di arbitrato volte ad ottenere, in forza della legge 163/2010, il riconoscimento degli indennizzi dovuti in relazione alla cessione delle unità navali anticipatamente radiate dal servizio.

Tali procedure arbitrali sono successivamente divenute improcedibili essendo stato emanato nelle more della procedura il d.l. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), il cui art. 4, comma 14, ha disposto la perdita di efficacia delle clausole arbitrali inserite nei contratti di servizio in atti convenzionali, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali.

A fronte di ciò, nel mese di febbraio 2013, la gestione commissariale ha promosso nuovamente le azioni di cui sopra convenendo in giudizio le Amministrazioni interessate avanti al competente Tribunale civile. Sul punto, si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 1.2.

2.2 Rapporti con la Commissione europea

Con riferimento ai rapporti intercorsi con la Commissione europea, si richiama l'adozione da parte della predetta Istituzione delle Decisioni C(2012) 7566 del 7 novembre 2012 e C(2012) 9452 del 19 dicembre 2012, di estensione del procedimento d'indagine ai sensi dell'art. 108, par. 2, TFUE già avviato con Decisione della medesima Commissione Europea C(2011) 6961 e relativo ad asserite possibili misure di aiuto di Stato a favore dell'ex Gruppo Tirrenia, ivi incluse Tirrenia e Siremar, sotto forma di compensazioni per obblighi di pubblico servizio e nel contesto della privatizzazione delle società da ultimo richiamate.

Con riferimento al suddetto procedimento è proseguita, anche nel semestre di riferimento, l'attività della gestione commissariale diretta ad offrire, nel rispetto e nei limiti del proprio ruolo e delle sue competenze, il proprio contributo allo svolgimento dell'attività defensionale che le competenti Autorità italiane sono chiamate a svolgere.

In particolare, nel semestre di riferimento la gestione commissariale ha coadiuvato le Autorità italiane, anche attraverso la partecipazione diretta ad incontri che si sono svolti con i competenti Servizi della Commissione europea, al fine di illustrare ai medesimi Servizi i contenuti della sentenza del Consiglio di Stato n. 2351 del 9 febbraio 2015 ed i suoi possibili riflessi sulla procedura di privatizzazione della Siremar.

3. Aggiornamento sul procedimento di formazione dello stato passivo

3.1. Il numero delle domande di insinuazione

Alla data di riferimento della presente relazione, le domande Tempestive e Tardive esaminate sono n. 683, suddivise per categoria secondo la seguente tabella:

Categoria	Tempestive	Tardive
Dipendenti + Organi sociali	266	3
Banche + finanziarie	12	12
Altro	0	12
Danneggiati + risarcimento danni	8	3
Fornitori	216	31
Professionisti	118	1
Totale	620	62

3.2. L'importo delle domande

Nella seguente tabella sono riportati i totali degli importi richiesti ed ammessi, suddivisi per tipologia del credito:

RANGO	TEMPESTIVE		TARDIVE		TOTALE	
	RICHIESTO	AMMESSO	RICHIESTO	AMMESSO	RICHIESTO	AMMESSO
Chirografo	20.416.162	19.457.960	6.931.232	6.449.150	27.347.394	25.907.110
Privilegiato	41.508.915	37.229.831	1.832.151	4.645.686	43.341.066	41.875.517
Riserva		907.826				907.826
Prededuzione	540.182	24.048	3.873.800		4.413.982	24.048
TOTALE	62.465.259	57.619.665	12.637.183	11.094.836	75.102.442	68.714.501

4. Ripartizione dell'attivo

Con il primo riparto, effettuato ad ottobre 2013, che ha riguardato esclusivamente i crediti assistiti da privilegio speciale nautico e da ipoteca sulle navi, sono state distribuite somme per complessivi € 18.513.891,29.

5. Azioni revocatorie ed altre azioni del Commissario

5.1 Azioni revocatorie

Nel corso del mese di luglio 2013, la gestione commissariale di Siremar ha incardinato, avanti al Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, sette giudizi volti ad ottenere la revocatoria, ai sensi degli artt. 67 e segg. L.F., degli atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori, posti in essere nel semestre antecedente la dichiarazione d'insolvenza delle Società.

I predetti giudizi di revocatoria sono tuttora pendenti dinanzi al Tribunale di Roma, in fase di istruttoria. Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo:

N. R.G.	FORO	SIREMAR	NOTE
57807/2013	Trib. fall. Roma	Attore	Giudizio sospeso in data 14.4.2014
57806/2013	Trib. fall. Roma	Attore	Udienza per esame CTU 6.7.2015
58047/2013	Trib. fall. Roma	Attore	Udienza di precisazione conclusioni 20.01.2016
57103/2013	Trib. fall. Roma	Attore	Udienza di precisazione delle conclusioni 21.05.2015
57096/2013	Trib. fall. Roma	Attore	Udienza di precisazione delle conclusioni 25.05.2015
57100/2013	Trib. fall. Roma	Attore	Udienza di precisazione conclusioni 25.06.2015
59391/2013	Trib. fall. Roma	Attore	Udienza di precisazione conclusioni 22.01.2016

5.2 Altre azioni del Commissario Straordinario

La gestione commissariale, in data 5 giugno 2015, ha incardinato il giudizio di nullità del contratto di cessione del ramo d'azienda Siremar stipulato il 20 ottobre 2011 (Tribunale di Roma, sez. III, n.r.g. 38361/2015, Giudice Dott. Scerrato, udienza di comparizione 10.11.2015).

I Commissari hanno proposto l'azione risarcitoria nel medesimo giudizio attivato per ottenere la nullità del contratto di cessione ed è stata, pertanto, chiesta la condanna della Compagnia delle Isole S.p.a., della Regione Sicilia e di Unicredit S.p.a..

Nel corso del mese di giugno 2015, la gestione commissariale con riferimento ai contratti in corso con i collaboratori ed i consulenti legali, in considerazione dell'attuale fase della procedura nonché in un'ottica di contenimento dei costi, ha ritenuto di dover procedere ad una ricontrattazione di tutte le posizioni dei collaboratori Tirrenia e Siremar, giungendo ad una significativa ulteriore riduzione dei costi della procedura. Infine, sono in corso di ultimazione gli accertamenti e gli approfondimenti finalizzati ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, direttori generali e società di revisione succedutisi nel tempo.

6. Gli adempimenti fiscali

In data 2.04.2015 è stata trasmessa la comunicazione polivalente (spesometro) prot. n. 15040217265123475.

Be

III. LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Si riporta, di seguito, il prospetto delle disponibilità liquide riferito al periodo dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015; in detto semestre le disponibilità si sono decrementate di circa euro/migl. 280 passando da €/migl. 12.146 ad €/migl. 11.866.

In dettaglio, le entrate, complessivamente pari ad euro/migl. 30, riguardano: per €/migl. 27, interessi netti maturati sui conti correnti e per il residuo pari ad €/migl. 3 a recupero spese legali.

Le uscite, pari ad €/migl. 310, sono da riferirsi principalmente a costi della procedura per €/migl. 167 e per €/migl. 143 ad oneri in prededuzione, per i cui dettagli si rimanda al conto economico.

Valori in €/000

Somme disponibili al 1.01.2015		12.146
Entrate		30
interessi su c/c	27	
diversi	3	
Uscite		310
prededuzione	143	
procedura	167	
Somme disponibili al 30.06.2015		11.866

Nel periodo in esame si rileva un risultato economico negativo pari a circa €/migl. 120, da ricondurre ai costi della procedura pari a circa €/migl. 209 e ai costi straordinari pari a circa €/migl. 45, parzialmente assorbiti dai proventi finanziari relativi agli interessi attivi maturati sulle disponibilità per €/migl. 37 e per il residuo dai proventi diversi per €/migl. 97 da riferirsi a rimborsi assicurativi.

Si riporta, di seguito, il conto economico:

Conto economico		importo
6306010	Altri proventi diversi	2,14
6306050	Rimborsi assicurativi	93.862,78
6306999	Altri proventi diversi	93.864,92
6309011	Recupero spese legali	3.300,00
6309999	Recupero costi di amministrazione	3.300,00
6399999	Plusvalenze e proventi diversi	97.164,92
6501030	Int. Attivi v/Banche e c/c	37.073,59
6501999	Interessi attivi	37.073,59
6601010	Sopravv. e insuss. attive	905,96
6699999	Proventi straordinari	905,96
7121040	Spese per soccom. in giudizio	(583,84)
7121060	Spese e commissioni bancarie	(1.153,76)

7121080	Consulenze legali e tributarie	(93.181,83)
7121999	Spese di Amm.ne	(94.919,43)
714002	Spese generali/amm.ve	(618,88)
714003	Consulenze legali	(35.906,00)
714005	Compensi/costi Co.Co.Pro.	(29.148,00)
714007	Service	(31.885,94)
714008	Spese di locomozione	(17,50)
714009	Assicurazioni	(3.980,38)
714010	Assist. Legale in Tribunale	(709,55)
714011	Cons. amministrative e fiscali	(3.120,00)
714012	Locazione uffici	(9.000,00)
7149999	Costi gest. Amministrativi	(114.386,25)
7199999	Prestazioni di servizi	(209.305,68)
7502040	Diversi	(2,31)
7502160	Altre tasse e imposte es. corr.	(516,46)
7502999	Altri Oneri	(518,77)
7599999	Minusvalenze ed oneri diversi	(518,77)
7701010	Sopravvenienze passive	(45.786,51)
7701999	Oneri straordinari	(45.786,51)
7799999	Oneri straordinari	(45.786,51)
	SBILANCIO	(120.466,49)

I sottoscritti rimangono a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione o chiarimento in merito a quanto precede.

Con osservanza.

Roma, 9 dicembre 2015

Commissari Straordinari
